



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2009

Modificato con Deliberazione C.C. n. 48 del 14.11.2023

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di Pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sottoservizi e impianti.

La concessione è rilasciata sotto l'osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo 30-04-1992 n° 285 e s.m.i., del D.P.R. 16-12-1992 n° 495 e s.m.i. e del presente Regolamento.

Art. 2

La Concessione non vincola in alcun modo ad alcuna servitù l'Amministrazione Comunale, la quale ha facoltà di imporre nuove condizioni e di revocare la Concessione quando ricorrano giusti motivi. Se le nuove condizioni richiedessero una spesa, questa è a totale carico del concessionario.

Tanto durante l'esecuzione dei lavori, quanto in prosieguo, sarà sempre facoltà del Comune, per esigenze di carattere pubblico, far eseguire quelle varianti che si riterranno opportune.

Le spese per gli eventuali spostamenti saranno a carico del concessionario come pure quelle dei ripristini del suolo pubblico secondo le modalità in seguito indicate.

Art. 3

In caso di rinuncia della Concessione le opere non potranno essere rimosse senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, e comunque, in caso positivo, con l'obbligo del perfetto ed immediato ripristino a carico del concessionario rinunciante.

Art.4

Ogni rottura del suolo pubblico, eseguita da privati o società concessionarie di pubblici servizi, dovrà essere preceduta da una richiesta scritta, corredata dai disegni necessari, nella quale risulti precisata la località in cui dovranno eseguirsi le manomissioni, l'entità delle manomissioni, le dimensioni delle condutture, canali o manufatti in genere che si intendano collocare o costruire e la durata dei lavori.

La richiesta sarà evasa entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa, precisando che i lavori dovranno essere iniziati entro 15 giorni dal rilascio della concessione ed ultimati entro 1 mese della data del loro inizio.

Eventuali ed eccezionali proroghe dovranno essere preventivamente definite con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sulla richiesta dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e dovrà essere allegato il relativo DURC in corso di validità.

Copia dell'autorizzazione allo scavo sarà rilasciata in bollo al richiedente previo deposito della cauzione di cui all'art.10 e dovrà essere conservata dallo stesso, anche in copia, nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo. Fanno eccezione gli interventi di riparazione di guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 5.

Per interventi che devono essere realizzati da Società partecipate dal Comune di Manerbio o Concessionarie di un servizio pubblico locale affidato direttamente dal Comune potranno essere rilasciate autorizzazioni a valenza annuale e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, con la condizione che la comunicazione scritta dovrà essere depositata almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori.

In caso di lavori che comportino l'interruzione o la modifica della circolazione stradale, la richiesta dovrà essere inviata in copia al Comando Polizia Municipale, il quale provvederà ad emettere apposita ordinanza come previsto dall'art.15.

Art.5

Per l'esecuzione di lavori urgenti ed interventi indifferibili in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità (fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche, reti telefoniche principali e reti fognari) la Società interessata dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (telefono), dovrà obbligatoriamente dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di legge, compresa emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada.

La procedura di urgenza avviata dal concessionario senza che ne sussistano i presupposti sarà oggetto, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico, di penale ai sensi del presente Regolamento.

Le procedure di ripristino, comunicazione fine lavori e di collaudo in seguito ad esecuzione di lavori urgenti saranno soggette alle stesse prescrizioni previste per le manomissioni autorizzate.

Art.6

Nessuna manomissione potrà essere effettuata senza la preventiva Concessione rilasciata dal Comune.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato in forma scritta con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Tecnico nonché alle aziende erogatrici di pubblici servizi al fine di non interferire con servizi a rete già esistenti.

I lavori non potranno essere eseguiti nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, tranne quelli previsti all'Art. 5; il lavoro dovrà essere eseguito il più speditamente possibile nelle ore diurne.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere all'installazione della segnaletica di cantiere prevista dalla normativa vigente, inclusi i necessari cartelli per la preventiva segnalazione e per l'indicazione dei percorsi alternativi, le segnalazioni luminose notturne, ed i ripari necessari per salvaguardare l'incolumità del pubblico transito.

Art.7

Quando non sia diversamente prescritto la Concessione rilasciata dal Comune ha validità di 3 mesi, trascorsi i quali, senza che siano stati iniziati i lavori, dovrà essere presentata una nuova domanda.

Art.8

I lavori di manomissione ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti da ditte specializzate. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del D.Lgs. 81/2008

Art.9

Per ogni variazione che modifichi, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e consistenza, è obbligatoria la sospensione dei lavori e la richiesta di nuovo nulla osta previa presentazione di una nuova istanza in variante. Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata e pertanto verranno applicate le disposizioni di cui art. 20.

Prima di sospendere i lavori in funzione di una variante è necessario ripristinare le manomissioni eseguite così come previsto dal Capitolato Tecnico, mettendo in atto quanto indicato dal presente regolamento al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e limitare al massimo i disagi al transito veicolare e ciclopedonale.

Art. 10

A garanzia del ripristino a regola d'arte del suolo pubblico manomesso secondo le prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento e prima del rilascio della Concessione, il soggetto richiedente dovrà versare il deposito cauzionale al mq., stabilito con specifica delibera della Giunta Comunale. Periodicamente il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad aggiornare con apposita determina gli importi cauzionali sotto citati.

E' soggetta alle presenti disposizioni anche la realizzazione di nuovi passi carrai, precedentemente autorizzati con SCIA.

Per le domande presentate da Enti, Consorzi, Aziende Speciali o Società che gestiscono pubblici servizi, dovrà essere presentata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a € 25.000,00 = (venticinquemila) per ogni anno solare. In caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale ad € 100.000,00=(centomila), i Soggetti concessionari prima dell'inizio lavori dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati; sono esentate dalla prestazione della garanzia le aziende e società partecipate dal Comune di Manerbio.

La suddetta cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa di istituto primario e a prima richiesta, automaticamente rinnovabile di anno in anno fino allo svincolo da parte del Comune. La mancata presentazione della garanzia all'Ufficio Tecnico Comunale comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione e/o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati dall'art.5 del presente Regolamento.

Art.11

La concessione all'esecuzione dei lavori viene rilasciata al soggetto richiedente, che è unico responsabile sia civilmente che penalmente di ogni eventuale sinistro o danno che potesse derivare a persone o cose dalla non perfetta sistemazione del piano viabile, dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, o dalla mancata manutenzione della strada nei sei mesi successivi all'esecuzione dei lavori, escludendosi ogni

responsabilità dell'Amministrazione Comunale. La Concessione è rilasciata fatti salvi impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competano o possano competere tanto al Comune come ai terzi, ed i poteri degli altri enti e organi preposti alla materia per effetto di disposizioni di legge, di regolamento o condizioni particolari.

Art.12

Il concessionario dovrà sistemare a propria cura e spese tutti i manufatti pubblici e privati manomessi durante l'esecuzione delle opere.

Art.13

Il concessionario è obbligato a ripristinare a propria cura e spese la segnaletica verticale ed orizzontale (stop, strisce bianche, spartitraffico, ecc.) o gli elementi di arredo urbano (dissuasori, fittoni, fioriere, ecc.) eventualmente danneggiati a seguito di manomissione del suolo pubblico.

Art.14

Il concessionario dovrà usare la massima diligenza perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte.

Art.15

A cura del concessionario il luogo di esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente segnalato e messo in sicurezza conformemente alle disposizioni previste dal vigente Codice della Strada. Dovranno altresì essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere interrotto il transito veicolare e non è consentito mantenere scavi aperti durante le ore notturne.

Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti su una carreggiata per volta; lo scavo sulla seconda carreggiata potrà avvenire solo al termine del ripristino della carreggiata precedentemente manomessa. Nel caso di strade ad unica carreggiata ed interne ai nuclei abitati per l'interruzione della viabilità dovrà essere depositata apposita istanza per l'emissione di ordinanza di chiusura della strada.

Art.16

A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico Comunale procederà, non prima di 60 e non oltre 120 giorni dalla comunicazione scritta del termine dei lavori, al collaudo dei ripristini delle strade manomesse. Dopo il collaudo favorevole la garanzia verrà restituita al concessionario.

In caso di esito sfavorevole del collaudo, il concessionario dovrà provvedere, entro un termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al rifacimento del ripristino che sarà sottoposto ad ulteriore collaudo.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito per il ripristino o in caso di intervento non conforme, l'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a far eseguire il ripristino a totale spese del concessionario, avvalendosi della garanzia prestata per l'esecuzione dei lavori. In caso di interventi a carico di Enti, Consorzi, Aziende Speciali o società di gestione dei servizi la garanzia depositata dovrà essere successivamente reintegrata all'importo originario.

Art.17

Il concessionario sarà responsabile nei confronti del Comune di tutti i cedimenti che dovessero verificarsi, in conseguenza di lavori dallo stesso effettuati, anche dopo il collaudo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un periodo di 6 mesi. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al nuovo ripristino e si provvederà nuovamente alla formalità di cui all'art.16. Nel caso di manto stradale in materiale bituminoso, il tappeto d'usura dovrà essere eseguito sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori, verificato il corretto assestamento dello scavo. Il richiedente, per i suddetti sei mesi, è tenuto ad eseguire la corretta manutenzione della sede stradale e ad intervenire tempestivamente ogni qualvolta si riscontri un cedimento tale da creare un pericolo per il transito.

Art. 18

Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 Euro ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs 267/2000 introdotto dall'art. 16 della legge n. 3/2003.

In tale ipotesi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel capo I, sezioni I e II della legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.19

Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione o in assenza di comunicazione di cui all'art. 4 e 5, si procederà ad applicare la sanzione ai sensi di Legge; il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dall'art. 4 e il deposito cauzionale. L'Ufficio Tecnico Comunale, vista la domanda presentata, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita, si riserva di valutare se:

- Sanare l'opera applicando la penale prevista dall'art.18;
- Dichiarare non sanabile i lavori eseguiti dal titolare della manomissione stradale, nel caso ricorrano le sottoelencate situazioni:
 - Nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - Nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione;

Nei suddetti casi il titolare della richiesta, concessione o autorizzazione dovrà effettuare il ripristino a propria cura e spese, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

Art.20

Il Comune di Manerbio si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione con le seguenti metodologie:

- in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi di legge previsti nel nuovo Codice della Strada e con il recupero in danno delle spese sostenute;

- in caso di minore pericolo il Comune invierà specifica nota al concessionario che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato; trascorso il termine assegnato, l'Ente è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento eseguito l'U.T.C. provvederà alla quantificazione dei costi affrontati e procederà alla notifica al Soggetto concessionario dell'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalle cauzioni o dalle fidejussioni.

- in caso di insufficiente copertura procederà con la richiesta diretta o a norma del Regolamento Comunale di Contabilità per l'immissione al titolo del concessionario.

Art.21

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale e sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune. Successivamente all'entrata in vigore, il presente regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Manerbio, nell'apposita sezione Regolamenti

CAPITOLATO TECNICO PER LE MANOMISSIONI ED I RIPRISTINI

A. STRADE CON MANTO IN ASFALTO

- I. Incisione, con apposita attrezzatura, per garantire l'informità dello scavo, senza intaccare i bordi della pavimentazione bitumata. Scavo per la formazione del cassonetto stradale con profondità minima di 45 cm dal piano strada finito, con repentino allontanamento del materiale di risulta;
- II. Fornitura e stesa di idoneo nastro di segnalazione della condotta;
- III. Fornitura, stesa e cilindatura, con opportuna bagnatura, di misto naturale di cava per uno spessore minimo di 45 cm, avendo cura che a contatto con le tubazioni venga posto uno strato di sabbia;
- IV. Fornitura, stesa e cilindatura di conglomerato bituminoso per uno spessore minimo compreso di 10 cm per tutta la lunghezza e larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente (da realizzarsi entro 7 giorni lavorativi dall'intervento previo controllo e riempimento giornaliero dello scavo onde evitare pericolosi avvallamenti). Lo scavo dovrà essere continuamente monitorato e ripristinato per evitare pericoli alla circolazione;
- V. Fresatura pavimentazione di cm 3, fornitura, stesa e cilindatura di tappeto d'usura per uno spessore di cm 3 compresso, previa stesura di emulsione acida bituminosa per ancoraggio alla base (da realizzarsi non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori);
- VI. Sulle strade aventi carreggiata di larghezza maggiore m. 4, il tappeto d'usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata);
- VII. Sulle strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore m. 4, il tappeto d'usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile;
- VIII. Nel caso in cui lo scavo riguardasse il centro della strada, il tappeto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile;
- IX. In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di m 3 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata;
- X. Per la realizzazione di pozzetti a fianco cinta, senza attraversamenti o tratti di scavo aggiuntivo, si procederà come i punti I, II, III, IV e V fino a 30 cm oltre lo scavo; I chiusini e pozzetti dovranno essere di idonee dimensioni e del tipo in ghisa carrabile per mezzi pesanti;

B. STRADE CON FONDO IN PORFIDO O PIETRA

- I. Rimozione dei cubetti in porfido o delle lastre in pietra prestando la massima cura affinché il materiale rimosso non venga danneggiato, in modo da poter essere riutilizzato. Scavo per la formazione del cassonetto stradale con profondità minima di 45 cm dal piano strada finito, con repentino allontanamento del materiale di risulta;
- II. Fornitura e stesa di idoneo nastro di segnalazione della condotta;

- III. Fornitura, stesa e cilindratura, con opportuna bagnatura, di misto naturale di cava per uno spessore minimo di 35 cm, avendo cura che a contatto con le tubazioni venga posto uno strato di sabbia;
- IV. Formazione di massetto in cls spessore cm 10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;
- V. Strade con fondo in porfido: fornitura e posa di cubetti in porfido di pezzatura identica all'esistente. La posa dovrà essere eseguita seguendo il disegno della pavimentazione originaria con la stesa di sottofondo di sabbia e cemento, la costipazione dei cubetti con idonea boiaccia e la pulizia con segatura;
- VI. Strade con fondo in lastre di pietra: fornitura e posa di lastre in pietra di tipologia identica all'esistente, dello stesso formato, stessa qualità e colore. La posa dovrà essere eseguita come quella della pavimentazione preesistente; eventuali tagli di lastre in pietra comporteranno necessariamente la sostituzione dell'intera lastra (il presente accorgimento è da applicarsi a tutte le pavimentazioni in lastre, anche se in materiale diverso dalla pietra);

C. MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

- I. Scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di 30 cm dal piano marciapiede finito;
- II. Fornitura, stesa e cilindratura di misto naturale per uno spessore di cm 20;
- III. Formazione di massetto in calcestruzzo, spessore cm 10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;
- IV. (ove esistente) Fornitura, stesa a cilindratura di tappeto d'usura per uno spessore di cm 2 compresso, per una lunghezza pari all'interno marciapiede;
- V. (ove esistente) trattamento superficiale del massetto in calcestruzzo come l'esistente, ad esempio al quarzo, scopato, ecc.
- VI. I marciapiedi o le piste ciclabili pavimentate in porfido, in lastre di pietra o di altro materiale, seguono le stesse norme del punto B.

D. BANCHINE STRADALI

- I. E' normalmente vietata la posa di tubazioni di qualsiasi natura nelle banchine stradali. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, lo scavo potrà essere eseguito in banchina a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a m 0,50 dal bordo bitumato;
- II. Le banchine stradali eventualmente interessate da manomissioni dovranno essere ripristinate secondo le seguenti prescrizioni: fornitura, stesa e cilindratura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm, livellamento con moto livellatrice della sede viabile; fornitura e stesa di stabilizzato fino al completamento della sede viabile;

E. MANUFATTI STRADALI

I. Il concessionario dovrà provvedere alla ricostruzione a perfetta regola d'arte, di tombini, pozzetti, dossi e qualsiasi altro manufatto eventualmente interessato dalle manomissioni, contestualmente all'esecuzione dei lavori di ripristino della sede viabile;

F. AREE VERDI E AIUOLE

I. Qualora gli scavi avvengano in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (tappeto erboso, piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento e, se compromesso dai lavori di manomissione, anche dell'impianto di irrigazione.